



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – revisione – art. 63, comma 4, lett. b) CGS – inconciliabilità dei fatti – decisioni emesse dallo stesso organo – non rileva

Descrizione

Nell'ipotesi di cui art. 63, comma 4, lett. b) del CGS non ha efficacia dirimente la circostanza che le decisioni inconciliabili siano state emesse dallo stesso Collegio decidente, perché ciò che rileva, ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione ex art. 63, comma 4, lett. b, del CGS, non è l'identità soggettiva del giudicante quanto l'elemento oggettivo (il fatto) difformemente deciso nei due giudizi asseritamente inconciliabili. L'inconciliabilità del giudicato sul fatto deve attenersi a due diversi giudizi di merito e non a due decisioni inconciliabili in punto di diritto, una delle quali costituisce il risultato dell'erronea applicazione dell'art. 76, comma 2 e 3, del CGS.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 84/CFA/2019-2020/C

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 63, comma 4, lett. b) CGS; art. 76, comma 2 e 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 084CFA dell'1 luglio 2020 (A.S.D. Toma Maglie)